

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Testo coordinato con gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale

Parte I

DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1

Finalità

1. Il piano regolatore cimiteriale persegue:
 - a) il rispetto dei vivi anche attraverso il rispetto della memoria dei defunti;
 - b) il valore della memoria intesa come sopravvivenza della testimonianza del passato e come stimolo morale e culturale di riflessione per le generazioni future;
 - c) il decoro e la pubblica decenza nell'offrire un servizio pubblico cui sono legati aspetti di particolare delicatezza e complessità dal punto di vista umano, relazionale e sociale;
 - d) l'affidabilità delle strutture pubbliche e la solidarietà umana nei confronti di coloro che vengono colpiti nel sentimento del dolore e nel momento del bisogno;
 - e) l'adeguamento della dotazione dei servizi alle esigenze della cittadinanza e agli *standard* previsti dalle normative vigenti di settore, anche attraverso l'ampliamento delle aree cimiteriali esistenti;
 - f) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale dei cimiteri storici, da attuarsi mediante il restauro dei manufatti storici e la conservazione e valorizzazione delle aree di interesse ambientale e paesistico;
 - g) la regolamentazione e la pianificazione dell'attività edilizia, sia pubblica che privata, nelle aree cimiteriali esistenti e di ampliamento;
2. Per il conseguimento delle suddette finalità sono stabilite, per zone, talvolta specificate nella disciplina degli ambiti di cui alla parte II della presente normativa, le categorie di intervento e gli usi consentiti.

Articolo 2

Elaborati costitutivi

1. Il presente piano regolatore cimiteriale redatto ai sensi del Dpr n.285/1990, della Lr 12/2001 e della L 166/2002 è costituito dai seguenti elaborati:
 - **tav 1** - Le strutture cimiteriali esistenti: inquadramento territoriale e presidi sanitari in scala 1:18.000;
 - **tav 2** (2a, 2b, 2c, 2d) - La pianificazione vigente: il Prg del 1972 approvato con D.M. n°1829 del 31 marzo 1972 in scala 1:10.000;

- **tav 3** (3a, 3b, 3c, 3d) - La pianificazione vigente: la variante di salvaguardia approvata con D.P.G.R.C. n°9297 del 29 giugno 1998 in scala 1:10.000;
- **tav 4** - La variante al Prg vigente adottata con D.C. n°35 del 19febbraio 2001 in scala 1:18.000;
- **tav 5** - Stato di fatto: rilievo aero-fotogrammetrico, funzioni cimiteriali e modalità d'uso in scala 1:500;
 - 5 a Soccavo
 - 5 b Pianura
 - 5 c Chiaiano
 - 5 d Miano
 - 5 e Secondigliano
 - 5 f Ponticelli
 - 5 g Barra
 - 5 h San Giovanni
 - 5 i Fuorigrotta
 - 5 l Commonwealth
 - 5 m Poggioreale: 15 fogli da 5m.1 a 5m.15 e quadro d'unione 1:2000
- **tav 6 - Le condizioni esistenti;**
 - 6. a. Soccavo elaborati numerati da 6.a.1 a 6.a.11
 - 6. b. Pianura elaborati numerati da 6.b.1 a 6.b.11
 - 6 c. Chiaiano elaborati numerati da 6.c.1 a 6.c.11
 - 6 d. Miano elaborati numerati da 6.d.1 a 6.d.11
 - 6 e. Secondigliano elaborati numerati da 6.e.1 a 6.e.11
 - 6 f. Ponticelli elaborati numerati da 6.f.1 a 6.f.11
 - 6 g. Barra elaborati numerati da 6.g.1 a 6.g.11
 - 6 h. San Giovanni elaborati numerati da 6.h.1 a 6.h.11
 - 6 i. Fuorigrotta elaborati numerati da 6.i.1 a 6.i.11
 - 6 l. Commonwealth elaborati numerati da 6.l.1 a 6.l.11
 - 6 m. Poggioreale elaborati numerati da 6.m.1 a 6.m.11
- **tav 7 - Individuazione delle aree di ampliamento in scala 1:500;**
 - 7. a Soccavo
 - 7. b Pianura
 - 7. c Chiaiano
 - 7. d Miano
 - 7. e Secondigliano
 - 7. f Ponticelli
 - 7. g Barra
 - 7. h San Giovanni
 - 7. i Fuorigrotta
 - 7. m Poggioreale scala 1: 2000
- **tav 8 - Zonizzazione in scala 1:500;**
 - 8. a Soccavo

- 8. b Pianura
- 8. c Chiaiano
- 8. d Miano
- 8. e Secondigliano
- 8. f Ponticelli
- 8. g Barra
- 8. h San Giovanni
- 8. i Fuorigrotta
- 8. l Commonwealth
- 8. m Poggioreale scala 1: 2000
- **tav 9 - Indirizzi progettuali in scala 1:500;**
 - 9. a Soccavo
 - 9. b Pianura
 - 9. c Chiaiano
 - 9. d Miano
 - 9. e Secondigliano
 - 9. f Ponticelli
 - 9. g Barra
 - 9. h San Giovanni
 - 9. i Fuorigrotta
- **tav 10 - Disciplina urbanistica: zone di rispetto in scala 1:4000;**
 - 10. a Soccavo
 - 10. b Pianura
 - 10. c Chiaiano
 - 10. d Miano
 - 10. e Secondigliano
 - 10. f Ponticelli
 - 10. g Barra
 - 10. h San Giovanni
 - 10. i Fuorigrotta
 - 10. m Poggioreale
- **tav 11 - Accessibilità alle aree cimiteriali. Analisi degli attuali sistemi di accessibilità ferroviaria e stradale e degli sviluppi derivanti dalla pianificazione dei trasporti;**
- **tav 12 – Relazione;**
- **tav 13 - Relazione tecnico sanitaria delle aree cimiteriali;**
- **tav 14 - Norme tecniche di attuazione.**

Articolo 3

Efficacia

1. Le disposizioni del presente piano regolatore cimiteriale si raccordano alla strumentazione urbanistica vigente. In caso di contrasto tra le prescrizioni del presente piano di settore con altre discipline comunali, anche regolamentari, prevale la normazione da quest'ultimo prevista.
2. Le disposizioni del presente piano regolatore cimiteriale, conformemente alle vigenti prescrizioni di legge, hanno validità a tempo indeterminato, salve successive revisioni, anche in conseguenza delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Articolo 4

Definizioni e parametri quantitativi

1. Per la definizione delle operazioni e delle attività cimiteriali – in particolare: inumazione, tumulazione, cremazione, estumulazione ed esumazione – le presenti norme rimandano espressamente a quanto stabilito dal *Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria* – DPR n. 285 del 10/09/1990, Capo XIV, XV, XVI e XVII, ed al *Regolamento di Polizia Mortuaria* del Comune di Napoli.
2. L'edificazione nei cimiteri è regolata dai seguenti parametri quantitativi:
 - **superficie coperta**, espressa in metri quadrati: si tratta del sedime degli edifici come indicati nelle tavole di zonizzazione e specificata, per ciascun manufatto, nelle tabelle di cui all'Allegato A;
 - **volume edificabile**, espresso in metri cubi: è il prodotto tra la superficie coperta e l'altezza massima indicata, per ciascun sedime, nelle tabelle di cui all'Allegato A;
 - altezza massima, espressa in metri lineari, indicata per ciascun sedime, nelle tabelle di cui all'Allegato A.
 - **distanza dagli alberi**, espressa in metri, è la distanza minima tra la base del muro perimetrale del manufatto cimiteriale e il centro del fusto dell'albero;
 - **distanza di rispetto dalla chioma**, espressa in metri, è la distanza minima tra gli elementi della copertura e la ramificazione principale più bassa.
3. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali nel rispetto del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e del Regolamento di polizia mortuaria del comune di Napoli.
4. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni e aree destinate alla edificazione di manufatti funerari (individuali, familiari e per collettività)

Articolo 5

Categorie d'intervento

1. Al fine dell'applicazione delle presenti norme si assumono le categorie d'intervento così come definite dall'art. 3 del Dpr n. 380/2001 e succ. mod. e int.: manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica.

Articolo 6

Reti di sottoservizi

1. Le reti di sottoservizi per la distribuzione e lo smaltimento delle acque, dell'energia elettrica, ecc., andranno, di norma, collocate in un unico cunicolo interrato da realizzare in corrispondenza delle sedi stradali. I cunicoli saranno dotati di sistemi automatici di rilevamento di eventuali perdite delle reti distributive sottoposti al controllo delle aziende erogatrici dei servizi.

2. Nella realizzazione di opere interrate andranno sentite tutte le aziende erogatrici di servizi, nonché le società di gestione di impianti e il servizio fognatura comunale, al fine di determinare la presenza, l'eventuale interferenza e le opere compatibili. In caso di scavi da effettuarsi necessariamente ad una distanza di rispetto inferiore a quella indicata nell'art. 11 dovrà essere acquisito il parere del Servizio Gestione Verde Pubblico.

Articolo 7

Cimiteri

1. Il territorio del comune di Napoli comprende i seguenti cimiteri:

- Soccavo;
- Pianura;
- Chiaiano;
- Miano;
- Secondigliano;
- Ponticelli;
- Barra;
- San Giovanni;
- Poggioreale:
 - S.Maria del Trivio (colerosi);
 - Monumentale;
 - S. Maria del Riposo (cimitero Nuovo)-
 - S.Maria della Pietà;
 - S. Maria del Pianto;
 - Israelita di S.Maria del Pianto;
 - S.Maria del Popolo (366 fosse);
 - Fuorigrotta;
 - Britannico di S.Maria del Pianto;
 - Israelita di via Aquilea;
- Cimitero di guerra del Commonwealth;

2. L'ordine e la vigilanza dei suddetti cimiteri competono all'amministrazione comunale.

3. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali nel rispetto del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e del *Regolamento di polizia mortuaria del comune di Napoli*.

4. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni e aree destinate alla edificazione di manufatti funerari (individuali, familiari e per collettività)

Articolo 8

Tipi di sepoltura in concessione - norme generali per la concessione –principali obblighi del concessionario

1. Nei cimiteri il Comune concede, nei limiti e con le modalità previste *Regolamento di Polizia Mortuaria* del Comune di Napoli, sia a privati cittadini che ad Enti religiosi e civili, giuridicamente riconosciuti, che abbiano l'onere della inumazione, tumulazione o conservazione dei resti mortali dei loro associati:

- a) aree destinate alla costruzione di monumenti, edicole e cappelle, a scopo memoriale, ovvero per la inumazione o tumulazione di feretri, resti mortali o urne cinerarie;
- b) aree destinate alla costruzione di manufatti per sepolture collettive, sia inumazione che tumulazione di feretri, resti mortali o urne cinerarie;
- c) aree per l'inumazione distinta purché dotate dei relativi ossari;
- d) manufatti esistenti per tumulazione e/o inumazione, liberi da salme e resti mortali, condizionati, ove necessario, a specifici obblighi di restauro, consolidamento e/o ristrutturazione, precisati di volta in volta da apposito provvedimento del Dirigente del competente Servizio comunale e inserite nell'atto di concessione.

2. L'amministrazione comunale determina di concerto con le competenti soprintendenze le aree ed i manufatti sottoposta a speciali regimi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico – artistico, paesistico e culturale ricompresi nelle aree cimiteriali.

3. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni in concessione. Per la specificazione degli obblighi che il concessionario è tenuto a rispettare, e alle eventuali sanzioni per i non adempienti, si applicano le disposizioni del *Regolamento di Polizia Mortuaria* del Comune di Napoli, nonché quanto stabilito al Capo XVIII del *Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria Nazionale* DPR n. 285 del 10/09/1990.

Articolo 9

Tutela degli alberi

1. Gli alberi esistenti in tutte le aree cimiteriali con un diametro del fusto misurato a un metro di altezza pari o superiore a cm. 20 (VENTI) sono assoggettati a tutela conservativa. Per le palme il limite è di m. 2 di stipite. Gli alberi non possono essere abbattuti senza il nullaosta del Servizio Gestione del Verde Pubblico del Comune o di provvedimento autorizzativo ex D.L.vo 42/2004 negli ambiti assoggettati a tutela ambientale, che verrà rilasciato tenendo conto della sussistenza di condizioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità non altrimenti eliminabili, ovvero per diradamento culturale.

2. E' fatto divieto di danneggiare gli apparati radicali mediante trattamenti chimico-fisici o tranciamento delle radici a distanza inferiore a tre volte la circonferenza del tronco, misurata ad un metro dal suolo

3. E' fatto divieto di danneggiare con qualunque mezzo i fusto degli alberi.

4. E' fatto divieto di effettuare interventi di capitozzatura delle branche principali e taglio dei fusti con mutamento di forma di allevamento e dell'aspetto dell'albero.

5. E' fatto divieto di effettuare interventi di potatura o governo delle alberature al di fuori delle seguenti epoche di d'intervento: Latifoglie dal 1/11 al 31/3, Conifere dal 1/11 al 1/3, Leccio dal 1/11 al 31/3, Eucalipti dal 1/11 al 31/3, Palme dal 1/4 al 31/10.
6. L'eliminazione del secco e delle infruttescenze è ammesso senza limitazioni. In caso di abbattimento, nelle zone soggette a tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004, oltre alla sanzione pecuniaria, il responsabile è obbligato al reimpianto dell'albero eliminato.
7. E' fatto divieto di impermeabilizzare il suolo ad una distanza di almeno metri uno dal colletto degli alberi.
8. I lavori finalizzati all'eliminazione delle situazioni di pericolo possono essere eseguiti in qualunque periodo stagionale, previa comunicazione ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento Edilizio. A tal fine gli interventi, limitati a quelli strettamente necessari, possono consistere in:
 - a. eliminazione delle singole parti in quanto lese;
 - b. alleggerimento della chioma nei soggetti interessati a cedimento radicale;
 - c. transennamento dell'area minacciata.
8. Ogni violazione ed inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita, ai termini dell'art. 16 della legge 16/1/2003 n°3 con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'amministrazione comunale, in conformità della disciplina generale di cui al "Capo I" della Legge 24/11/1981 n° 689, nonché se del caso con la sanzione amministrativa accessoria nel ripristino dello stato dei luoghi.
9. Quanto riportato nel precedente comma lascia salva ed inpregiudicata ogni altra possibilità del comune di addebito al responsabile sia del valore ornamentale e/o del danno biologico in caso di danneggiamenti o di abbattimenti a soggetti arborei.

Articolo 10 *Piantagioni*

1. La messa a dimora degli alberi può essere eseguita esclusivamente nelle aiuole riservate e delimitate a tale scopo. Tali aree non devono presentare contiguità con i campi di inumazione e con i manufatti ma essere separati da questi da superfici destinate a transito.
2. Le distanze minime tra le piantagioni ed il fronte di scavo previsto per le inumazioni e le costruzioni devono essere:
 - a) m 0,5 per le specie arboree di piccolo fusto tipo *Trachicarpus Thuja* eccetera;
 - b) m. 3 per le specie appartenenti alla famiglia delle *Palmae* (escluso *Trachicarpus*) e al genere *Cupressus*;
 - c) m. 8 per le altre specie di alto fusto.
3. Le disposizioni e caratteristiche dei filari e siepi di nuovo impianto sono le seguenti:
 - a) i filari arborei da utilizzati in fasce di coronamento viali, maglie di divisione settoriale sono costituiti esclusivamente da piante di *Cupressus sempervirens* e sue varietà compatte da porre a dimora su aiuole di m. 3 di ampiezza;
 - b) le siepi arbustive da impiegare nei luoghi di inumazione a latere dei vialetti che interrompono la continuità dei campi sono costituite da specie utilizzate nell'arte

- topiaria, riferibili a: *Laurus nobilis*, *Pittosporum*, *tobira*, *Ligustrum*, *Viburnum tinus*, *Lucidum* in fasce di coltivo di cm 70 di larghezza;
- c) le siepi suffrutici da impiegare nei campi di inumazione alla testa delle sepolture in fasce di coltivo di cm 50 di larghezza sono costituite da piante suffruticose o da varietà arbustive nane, tipo: *Lavandula*, *Artemisia*, *Santolina*, *Salvia*, *Buxus pumila*.
4. Le superfici scoperte possono essere sistemate a prato in presenza di impianti automatici d'irrigazione in assenza di questi vanno sistemate con coperture pacciamanti di origine vegetale (corteccia) o con strati di ghiaia. In alternativa vanno tappezzate con essenze perenni suffruticose o prostrate appartenenti all'areale mediterraneo.

Articolo 11

Norme di difesa del suolo

1. Nelle zone riportate nella tavola 12 - vincoli geomorfologici della variante al Prg di Napoli con instabilità media e alta è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione.
2. Nelle altre zone a instabilità bassa ovvero area stabile, le opere interrato e fuori terra dovranno essere progettate sulla base di esaustive e dettagliate indagini geognostiche per documentare la consistenza del sottosuolo, la presenza di cavità, di piani di scivolamento, di materiali di riporto. L'indagine va estesa ad un'area circostante d'intervento dimensionalmente significativa, e comunque non inferiore a 50 m intorno al perimetro dell'intervento. Andranno inoltre documentate le ipotesi di equilibrio e gli effetti determinati sul sottosuolo dalle opere una volta realizzate. Le indagini ed il progetto terranno conto della presenza di corpi idrici (pozzi, falde acquifere, vasche di accumulo anche naturali) formulando previsioni dettagliate per la loro tutela e gli scenari di eventuale interferenza e degli effetti determinati dalla realizzazione delle opere previste.

Articolo 12

Norme sismiche

1. Il territorio comunale di Napoli è classificato "sismico" dalla normativa vigente, con grado di sismicità S=9. Si applicano pertanto per detto territorio le vigenti normative antisismiche. Gli interventi di costruzione, riparazione, rafforzamento e sopraelevazione sono soggetti alla denuncia dei lavori da presentare all'ufficio tecnico regionale, insieme al progetto esecutivo dell'opera da realizzare.

Articolo 13

Classificazione delle destinazioni d'uso del suolo delle aree cimiteriali dettate dal Piano

1. Le zone in cui è ripartito il territorio del piano regolatore cimiteriale sono le seguenti:
Cimiteri esistenti:
 - ↑ aree prevalentemente edificate fino al 1943 e assi originari principali;
 - ↑ aree prevalentemente edificate in epoca successiva al 1943;
 - ↑ campi d'inumazione esistenti ;
 - ↑ Altre funzioni cimiteriali

Ampliamenti:

- ↑ aree per la costruzione di strutture per la tumulazione collettiva;
- ↑ aree per la costruzione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- ↑ aree per campi d'inumazione;
- ↑ aree per l'edificazione di strutture di servizio;
- ↑ aree sistemate a verde.

Articolo 14

Area prevalentemente edificata al '43 e assi originari principali

1. La zona identifica le parti dei cimiteri costituite dai manufatti e dagli assi viari originari ovvero realizzati prima del secondo dopoguerra e, in particolare, gli organismi architettonici di interesse storico-artistico otto-novecenteschi. Si tratta di parti importanti per identità storica e ambientale, peculiarità architettonica, tipologica ed artistica.
2. Le trasformazioni fisiche ammissibili dei manufatti esistenti sono limitate agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di restauro. Le opere di modifica e adeguamento dei singoli immobili, dei manufatti e dei giardini, nel rispetto dei caratteri storico-artistico acquisiti, sono finalizzate alla continuità dell'uso.
3. Per gli immobili soggetti ai vincoli diretti di cui al D.L.vo 22.01.2004 n.42, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 3 del Dpr n. 380/2001. In ogni caso dovranno preventivamente essere acquisite le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
4. Le trasformazioni fisiche ammissibili degli spazi liberi, nel rispetto delle componenti strutturanti la composizione naturale dei luoghi, sono limitate alle necessarie operazioni di polizia mortuaria e al restauro delle emergenze architettoniche ed artistiche. Gli interventi dovranno, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dei luoghi consentire la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei siti cimiteriali storici.

Articolo 15

Area prevalentemente edificata in epoca successiva al '43

1. La zona identifica le parti dei cimiteri realizzate a partire dal secondo dopoguerra.
2. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica fatta eccezione per i casi di cui al successivo comma 3.
3. Sui manufatti contenenti opere artistiche (scultoree, musive, pittoriche, eccetera) o su quelli interessanti e peculiari dal punto di vista architettonico e/o artistico, gli interventi consentiti sono limitati alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo.
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti laddove i proprietari e gli aventi diritto, all'atto della richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori, producano idonea documentazione, documentazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 481 c.p. da professionista abilitato che rilevi lo stato di fatto, attesti l'evoluzione storica dell'immobile oggetto di intervento, indicando altresì il grado di conservazione e

trasformazione delle singole caratteristiche strutturali, distributive e compositive originarie e gli elementi tipologici, evidenziandone la relativa qualità.

Articolo 16

Campi d'inumazione esistenti

1. La zona identifica le parti dei cimiteri costituite da spazi esistenti e non edificati in cui vengono inumati i feretri contenenti la salma.
2. Sono ammesse esclusivamente le modificazioni necessarie alla conduzione del campo inumativo che saranno eseguite in conformità a quanto disposto al successivo art. 20.

Articolo 17

Altre funzioni cimiteriali

1. La zona identifica le parti dei cimiteri costituite da spazi e strutture esistenti di interesse generale costituite da servizi quali a esempio la camera mortuaria, l'ossario, gli uffici, i servizi igienici.
2. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia. E' ammessa la costruzione di superfici interrato.

Articolo 18

Aree per la tumulazione collettiva

1. La zona identifica le parti dei cimiteri costituite da aree destinate alla realizzazione di strutture per la tumulazione collettiva. Gli edifici potranno essere realizzati secondo diverse tipologie, schematicamente riconducibili a: edifici a sviluppo longitudinale, edifici a corte, edifici a blocco.
2. La posizione e il sedime delle singole strutture sono stabilite, per ogni cimitero, nella tav. 8 - Zonizzazione, mentre le relative superfici coperte, altezze massime e volumetrie, sono specificate nelle tabelle riepilogative dei parametri dimensionali edilizi del Piano, riportate in allegato alle presenti NTA.
3. Gli edifici di cui al comma 1 dovranno essere costituiti da un piano terra completamente libero, qualora il predetto immobile sia ubicato planimetricamente in posizione interna all'impianto cimiteriale; nel caso di ubicazione lungo il confine dovranno essere dotati di porticato rivolto verso l'interno dell'area Cimiteriale.
4. Sono ammesse costruzioni ipogee limitatamente ad un livello esclusivamente nell'ambito del sedime indicato nelle tavole di zonizzazione.

Articolo 19

Cappelle, edicole e monumenti

1. La zona identifica le aree destinate alla realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funebri.

2. Per cappella si intende un manufatto posto su un suolo di pertinenza avente dimensioni pari 3,50x3,50m. Esso potrà avere altezza massima pari a m. 5,50, ed ospitare, al massimo, fuori terra, 9 tumulazioni per resti mortali, ovvero 7 tumulazioni di feretri, nonché fino a 4 ulteriori tumulazioni ed una fossa di interro in camera ipogea, purché la stessa sia adeguatamente ventilata e accessibile.

3. Per edicola si intende un manufatto posto su un suolo di pertinenza avente dimensioni pari 3,10x2,80m. Esso potrà avere un'altezza massima pari a m. 5,50, ed ospitare, al massimo, fuori terra, 7 tumulazioni per resti mortali, ovvero 6 tumulazioni di feretri, nonché una fossa di interro o ulteriore camera per una tumulazione.

4. Per monumento si intende un manufatto iscritto in un prisma avente dimensioni di 2,5x1,20m e di altezza massima pari a m. 3,50, posto su un suolo di pertinenza avente dimensioni pari 2,5x2,5m. In esso potranno essere realizzate, fuori terra, al massimo 5 tumulazioni per resti mortali, ovvero 4 tumulazioni di feretri, e nel sedime libero una fossa di interro o ulteriore camera per una tumulazione.

Articolo 20

Campi d'inumazione

1. La zona identifica le parti dei cimiteri costituite da spazi non edificati in cui vengono inumati i feretri contenenti la salma.

2. I campi, suddivisi in riquadri mediante percorsi di servizio e sistemazioni a verde, saranno organizzati con fosse allineate regolarmente su più file, in conformità alle norme costruttive dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale DPR 285/90 così come precisate dal regolamento di Polizia Mortuaria Comunale. I percorsi di servizio avranno larghezza minima di m. 1,20, nel caso in cui destinati all'esclusivo uso pedonale; di m. 3,00 nel caso in cui sia previsto il passaggio di automezzi.

3. La sistemazione del verde dovrà avvenire rispettando quanto disposto all'art.10 delle presenti norme.

4. L'amministrazione comunale, nell'ambito dei campi inumativi disposti dal presente piano provvederà, con proprio successivo atto gestionale a distinguere ed individuare i campi inumativi comuni da quelli distinti, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli.

Articolo 21

Servizi

1. La zona identifica le parti dei cimiteri costituite da spazi da destinare alla realizzazione di strutture di interesse generale costituite da servizi quali a esempio la camera mortuaria, l'ossario, gli uffici, i servizi igienici.

2. La posizione e il sedime delle singole strutture sono stabilite, per ogni cimitero, nella tav. 8 - Zonizzazione, mentre le relative superfici coperte, altezze massime e volumetrie, sono specificate nelle tabelle riepilogative dei parametri dimensionali edilizi del Piano, riportate in allegato alle presenti NTA. E' ammessa la costruzione di superfici interrato.

3. L'altezza dei manufatti di nuova edificazione non potrà essere superiore a m. 10.

4. Gli uffici sono ubicati in posizione utile per il disimpegno di molte funzioni sia di tipo tecnico che amministrativo.

Articolo 22

Aree sistemate a verde

1. La zona identifica le parti dei cimiteri destinate a verde.
2. Per quanto riguarda le trasformazioni fisiche:
 - ↑ non è consentita la realizzazione di alcun nuovo volume;
 - ↑ è disposta la conservazione degli impianti vegetali esistenti;
 - ↑ non sono consentite opere che comportino impermeabilizzazione continua del suolo;
 - ↑ è ammesso l'impiego di pavimentazioni permeabili e comunque per un'estensione non superiore al 20% dell'area complessiva.
3. La sistemazione a verde degli spazi liberi dovrà avvenire rispettando l'art. 10 delle presenti norme d'attuazione.

Articolo 23

Parcheggi

1. All'interno delle aree cimiteriali si prevede la realizzazione di parcheggi a raso di relazione, destinati alla sosta dei veicoli in uso ai visitatori e ai fruitori dei servizi.
2. Si definiscono parcheggi a raso le aree scoperte destinate alla sosta di veicoli. Per la loro realizzazione è consentita la modificazione delle pavimentazioni preesistenti. E' prescritta la conservazione delle essenze arboree preesistenti. Per parcheggi di nuova formazione è prescritta aggiuntivamente l'integrazione con nuove essenze arboree autoctone, per un indice complessivo di piantagione minimo di 150 esemplari per ettaro.

Articolo 24

Strutture commerciali

1. Nell'ambito del Piano esecutivo di cui all'art. 33, ovvero nei progetti esecutivi di ampliamento potranno essere previsti punti di vendita al dettaglio di fiori, arredi sacri e lumini, ovvero di servizio ai visitatori
2. Le strutture ovvero le aree di cui al comma 1 saranno affidate dall'Amministrazione comunale in regime di concessione.

Articolo 25

Accessi ai cimiteri

1. Le aree di ampliamento cimiteriale saranno delimitate con elementi di confine che evidenzino con soluzioni decorose e intonate all'ambiente la nuova edificazione. Le delimitazioni cimiteriali devono essere rispettose delle norme relative alla distanza

dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alle norme vigenti, dall'ente proprietario della strada, dalle autorità preposte alla sicurezza del traffico e alle prescrizioni di cui al nuovo codice della strada.

2. La posizione dei varchi di ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico dovrà rispettare gli assi principali dell'impianto cimiteriale. Gli accessi saranno arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e buone condizioni di visibilità.

3. I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e i porticati devono essere lastricati con materiale antisdrucciolevole. E'prescritta l'adozione dei parapetti, o comunque di ripari, nel caso di aree, ballatoi, terrazze e simili – comunque accessibili – che prospettino su zone di terreno, rampe o parti di edificio, con un dislivello superiore a m 0,30. Almeno uno dei marciapiedi lungo le strade e le piazze, pubbliche o di uso pubblico, deve avere larghezza non inferiore a m 1,50.

Articolo 26 *Commonwealth*

1. Il Commonwealth identifica un cimitero monumentale realizzato nel secondo dopoguerra.

2. Le modalità di gestione e conduzione dello stesso sono fissate a norma della Legge 2 febbraio 1955, n. 262 – Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e i Paesi del Commonwealth britannico per i cimiteri di guerra e protocollo e scambi di noti relativi, firmati a Roma il 27 Agosto 1953.

3. Per esso, in considerazione della peculiarità architettonica ed ambientale, il presente piano indica quale politica di gestione ed utilizzo, la conservazione dell'impianto e del carattere ambientale.

Articolo 27 *Fascia di rispetto del vincolo cimiteriale*

1. La fascia di rispetto cimiteriale intorno all'ampliamento previsto e quella intorno al cimitero esistente è riportata in conformità della L 166/2002 nella tavole 10 - Disciplina urbanistica: zone di rispetto. Per il cimitero di Fourigrotta l'estensione del vincolo cimiteriale è ridotta a 50 mt., in considerazione delle condizioni dell'edificato al contorno dello stesso cimitero.

2. Le trasformazioni fisiche ammissibili nelle fasce di rispetto cimiteriale sono regolate dalla normativa vigente di settore dalle norme d'attuazione della strumentazione urbanistica.

Parte II

DISCIPLINA D'AMBITO

Articolo 28

Ambito parco cimiteriale di Poggioreale

1. L'ambito identifica il sistema continuo dell'area cimiteriale Poggioreale intervallata da inserti di tessuto edilizio e da piccole aree agricole.
2. Le parti del territorio ricadenti in detto ambito comprendono, tra l'altro, i cimiteri storici di seguito elencati:
 - S.Maria del Trivio (colerosi), non in uso;
 - Monumentale di Poggioreale;
 - S.Maria della Pietà;
 - Israelita di S.Maria del Pianto;
3. Le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili sono determinate con l'approvazione del relativo piano urbanistico esecutivo.
4. Il piano è redatto nel rispetto della normativa di zona e delle seguenti finalità:
 - a) la trasformazione dell'insieme delle parti ricadenti nel presente ambito in un parco cimiteriale dell'estensione di circa 66 ettari che ha inizio dal cimitero del Trivio e trova la sua conclusione oltre via del Riposo, congiungendosi con le aree agricole quanto componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio, e nel quale le architetture cimiteriali trovano una sistemazione a scala paesaggistica;
 - b) l'utilizzazione a fini agricoli delle aree che dividono le singole parti, secondo la disciplina delle aree agricole del vigente Prg;
 - c) la realizzazione di una zona a verde nell'area denominata fondo Zevola in modo da costituire un margine naturalistico Parco cimiteriale eventualmente ospitando serre per la produzione di fiori;
 - d) la trasformazione della via Santa Maria del Pianto in un viale interno al Parco cimiteriale, garantendo la circolazione lungo via del Riposo;
 - e) l'utilizzo delle aree a confine di via del Riposo contigue alle zone agricole come campi di inumazione secondo un progetto naturalistico che consenta una continuità di immagine attraverso una sistemazione a prato e alberature, in armonia col paesaggio agricolo della zona e con la configurazione del suolo, nel rispetto delle norme di prevenzione idrogeologica.
All'interno di queste aree è consentita la realizzazione parcheggi a raso secondo le modalità previste dall'articolo 16 della presente normativa e comunque di dimensione non superiore a 1.000 mq;
 - f) la realizzazione di ulteriori ingressi su via del Riposo, via dei Finanziari e via Santa Maria del Pianto;
 - g) restauro e valorizzazione storica, con percorso didattico di visita del cimitero vecchio delle 366 fosse.

5. Il piano di cui al comma 3 localizzerà nuovi campi d'inumazione con superficie complessiva pari a 10 ha da individuarsi all'interno del perimetro dell'ambito o in aree limitrofe con destinazione urbanistica compatibile.

6. Nelle more dell'approvazione del piano urbanistico esecutivo sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo nonché quelli approvati dall'amministrazione comunale alla data entrata in vigore della presente normativa. E' consentita inoltre la realizzazione di campi di inumazione ai sensi del Dpr n.285 del 10 settembre 1990.